

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 836 del 08 giugno 2018

Protocollo di legalità tra la Regione del Veneto e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Vicenza e Treviso, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Approvazione nuovo schema di protocollo e revoca DGR 1706 del 24 ottobre 2017.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si propone, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, l'approvazione dello schema di Protocollo di legalità tra la Regione del Veneto, e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Vicenza e Treviso, avente ad oggetto il potenziamento dei controlli antimafia, anche in attuazione delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione previste dalla L.R. 28 dicembre 2012, n. 48, nella versione approvata dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (C.A.S.I.I.P.) e dallo stesso approvato l'8 febbraio 2018. Conseguentemente viene revocata la deliberazione di Giunta regionale 1706 del 24 ottobre 2017 che aveva approvato il precedente testo.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

In data 9 gennaio 2012 la Regione del Veneto ha aderito al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 193 del 23 febbraio 2011.

Con deliberazione n. 537 del 3 aprile 2012, la Giunta regionale ha approvato specifiche clausole tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con l'obiettivo di assicurare la corretta ed uniforme osservanza e applicazione da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale degli impegni assunti con il summenzionato Protocollo di legalità.

Con la delibera CIPE n. 62/2015 veniva approvato il nuovo schema di Protocollo di legalità di cui alla nota del 20 maggio 2015 del Comitato di Coordinamento di alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) per il quale i bandi di gara pubblicati successivamente al 20/11/2015 per l'affidamento di lavori di realizzazione di infrastrutture strategiche, dovranno prevedere, a carico del Contraente generale o del Concessionario che risulterà aggiudicatario, l'obbligo di stipulare con la Prefettura UTG competente e con la Stazione appaltante il Protocollo.

Le norme prevedevano altresì che, per i procedimenti in corso, la Prefettura competente avrebbe provveduto a trasmettere al CCASGO la bozza del Protocollo di legalità redatta secondo le prescrizioni della delibera n. 58/2011 e del relativo allegato, tenendo comunque conto per quanto possibile, ai fini della determinazione dell'entità delle sanzioni pecuniarie per inadempimenti previsti nell'allegato a detta delibera ed entro le percentuali massime in esso stabilite, le indicazioni di cui all'art. 8 dello schema approvato con la delibera n. 62/2015 ed applicando comunque le disposizioni dello schema medesimo relative a gestione delle penali e utilizzo dell'eventuale quota residua.

In considerazione delle succitate variazioni intervenute nel quadro normativo per quel che concerne la figura del concedente nel settore autostradale, le disposizioni dello schema in tema di gestione delle penali da applicarsi in caso di Amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, prevalgono sulle disposizioni dei Protocolli di legalità già stipulati che regolino diversamente tale aspetto.

Con successiva deliberazione n. 1706 del 24 ottobre 2017, la Giunta regionale, avviati i necessari approfondimenti interlocutori con le Prefetture competenti, aveva approvato lo schema di *"Protocollo di legalità tra Regione del Veneto e Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Vicenza e Treviso, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta"*.

Il suddetto schema di protocollo, per il tramite delle Prefetture competenti, è stato poi inoltrato al Ministero dell'Interno per l'istruttoria da parte del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari

(di seguito per brevità C.C.A.S.I.I.P.), che lo ha ritenuto sostanzialmente conforme al prototipo approvato dal C.I.P.E. con la delibera n. 62 del 6 agosto 2015, riformulato in base alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 136/2016 e dalla Direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

Lo stesso C.C.A.S.I.I.P., per tramite delle competenti Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ha ritenuto di apportare alcune modifiche al testo di cui alla citata DGR n. 1706/2017 in merito ad alcuni aspetti di rilievo marginale o meramente formale, fatta eccezione per quella che fa riferimento alla citazione dell'art. 194, comma 20, del D.Lgs. 50/2016 in luogo dell'art. 176, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 163/2006 e, soprattutto, per quella che concerne la destinazione delle eventuali somme residue delle penali da riportare nel paragrafo 9.2 dell'art. 8 del Protocollo di Legalità in argomento, che risultano ad oggi sostanzialmente modificate.

In particolare, per quanto attiene a quest'ultimo punto, la Segreteria del predetto Comitato ha osservato che, nel caso in esame, non ricorre l'ipotesi della *"finanza pura di progetto"*, in quanto, come risulta dalla delibera n. 96/2006 del C.I.P.E. (con la quale è stato approvato il progetto preliminare della Superstrada "Pedemontana Veneta", il cui costo totale era stato stimato in € 1.989.688.000), è stato previsto un contributo statale (a carico delle risorse di cui all'art. 50, comma 1, lett. g) della L. 448/1998) pari all'11,35% del costo totale e un contributo regionale pari allo 0,90% di detto costo, restando a carico del Concessionario il residuo 87,75% della spesa, e, che, di conseguenza, qualora non siano intervenute modifiche al quadro così descritto, sia da valutare se l'eventuale importo residuo delle penali, nel limite del contributo assegnato con la L. 448/2001, debba essere versato all'entrata del bilancio dello Stato piuttosto che all'entrata del bilancio regionale.

Successivamente la Prefettura di Vicenza ha quindi inoltrato la bozza di schema di protocollo modificata nelle parti segnalate al Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro per il necessario assenso, il quale ha rappresentato alla stessa in data 23 febbraio 2018 che, all'esito dell'istruttoria svolta, "non si ravvisano motivi ostativi" alla stipula di detto Protocollo, nella versione rivista sulla base delle osservazioni formulate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari, che ha approvato lo schema nella seduta dell'8 febbraio 2018 e nel contempo ha inviato con nota prot. 8611/15 Area I-AM del 18 aprile 2018, acquisita al protocollo regionale 146030 dello stesso giorno, alla Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta il testo definitivo del Protocollo di Legalità in parola, nella versione approvata dal suddetto C.C.A.S.I.I.P..

Per quanto sopra rappresentato e considerata quindi la necessità di approvare nuovamente da parte della Giunta regionale lo schema di Protocollo in questione con le modifiche intervenute si propone conseguentemente di recepire lo schema di Protocollo di legalità approvato dal C.C.A.S.I.I.P. nella seduta dell'8 febbraio 2018, approvando un nuovo schema di *"Protocollo di legalità tra Regione del Veneto e Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Vicenza e Treviso, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta"* (**Allegato A**), sostitutivo dello schema precedentemente approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1706 del 24 ottobre 2017, deliberazione che si propone, per le motivazioni sin qui riportate, di revocare non essendo più attuale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avente per oggetto *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, avente per oggetto *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, avente per oggetto: *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avente per oggetto *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*

VISTO la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente per oggetto: *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, avente per oggetto *"Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile"*;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE la direttiva del Ministero dell'Interno 23 giugno 2010, n. 4610, avente per oggetto *"Controlli antimafia preventivi nelle attività "a rischio" di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali"*;

VISTO il Protocollo d'intesa tra A.N.AC. e Ministero dell'Interno stipulato in data 15 luglio 2014, con cui, al fine di rafforzare la cornice di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono state adottate le *"Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"*;

VISTO l'allegato schema di *"Protocollo di legalità tra Regione del Veneto e Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Venezia e Treviso, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta"* (**Allegato A**), nella versione approvata dal C.C.A.S.I.I.P. in data 8 febbraio 2018 e trasmesso dalla Prefettura di Venezia con nota prot. 8611/15 Area I-AM del 18 aprile 2018, acquisito al protocollo regionale 146030 dello stesso giorno;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima

delibera

1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato schema di *"Protocollo di legalità tra Regione del Veneto e Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Venezia e Treviso, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta"* (**Allegato A**) nella versione approvata dal C.C.A.S.I.I.P. in data 8 febbraio 2018 e trasmesso dalla Prefettura di Venezia con nota prot. 8611/15 Area I-AM del 18 aprile 2018, acquisito al protocollo regionale 146030 dello stesso giorno;
3. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1706 del 24 ottobre 2017 che aveva approvato il precedente schema di Protocollo di Legalità;
4. di incaricare il Presidente della Regione del Veneto, o suo delegato, della sottoscrizione del Protocollo di legalità di cui al punto 2, con facoltà di apportare a tale atto modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione;
5. di incaricare la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.